

ATTO N. 481

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


dei Consiglieri SMACCHI e BARBERINI

“MODIFICAZIONI ULTERIORI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 27/01/2010, N. 5 (DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SU OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 10/06/2011*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 10/06/2011




RELAZIONE INTRODUTTIVA

Attualmente la legge regionale n. 5 del 2010 prevede il rilascio della preventiva autorizzazione per tutti gli interventi eseguiti in zona sismica di I e di II categoria (alta e media sismicità). Stabilisce altresì che il collaudo statico debba essere effettuato per ogni intervento eseguito in tutte le zone sismiche, a bassa, a media, e ad alta sismicità, senza che sia prevista alcuna distinzione in relazione alla natura dell'opera da eseguire.

Stabilisce inoltre che il termine di 60 giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte delle Province possa essere interrotto, al fine di apportare chiarimenti ovvero di integrare la documentazione necessaria, una sola volta e solo entro quindici giorni dalla data della presentazione della domanda. Stabilisce infine che il rimborso forfettario riguardante le attività istruttorie eseguite dalle Province sia rimesso a criteri stabiliti dalla Giunta regionale, la quale ha provveduto in tal senso, con Delibera 4.06.2010, n. 816, ma ha previsto degli importi non differenziati rispetto alla tipologia di intervento da eseguire.

Riguardo innanzitutto alla questione dell'autorizzazione, in Umbria si contano ben 69 Comuni ad alta e media sismicità, mentre solo 23 si trovano in zona di III categoria (bassa sismicità). In particolare il territorio della Provincia di Perugia è quasi completamente classificato, ad eccezione dei soli Comuni di Todi e di Città della Pieve, in I e II categoria. Ciò comporta, a fronte della limitatezza delle risorse disponibili, una enorme mole di lavoro riferibile alla complessa procedura amministrativa che richiede il rilascio dell'autorizzazione preventiva, senza che vi sia la possibilità di utilizzare forme di controllo semplificato a fronte dell'esecuzione di opere che presentino rischi minimi ovvero del tutto trascurabili per l'incolumità pubblica. La legge regionale n. 5 del 2010 non prevede, come invece, ad esempio, ha previsto la regione Toscana con l'articolo 95, comma 2, della L.r. 3.01.2005, n. 1, la ragionevole possibilità di differenziare le forme di controllo in relazione al diverso grado di rischio che la costruzione presenta, ma



Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

prevede unicamente l'esclusione dal regime dell'autorizzazione e del preavviso, degli "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità". Dinanzi a tale situazione, grazie ad una stima effettuata tramite il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di Perugia, si prevede il rilascio di almeno 3000 autorizzazioni all'anno, solo per la Provincia di Perugia, cosicché diverrà impossibile assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla stessa legge regionale n. 5 del 2010 per il rilascio dell'autorizzazione sismica (sessanta giorni dal ricevimento della richiesta), tanto che il cittadino, nel caso di mancato rispetto del termine, sarà costretto a proporre ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 16 della medesima legge regionale.

Quanto poi alla questione del collaudo statico, l'attuale disposizione dettata dall'articolo 18 della L.r. 5/2010, deve essere integrata in coerenza con quanto disposto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008 – *Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*) laddove vengono definiti i criteri generali per la valutazione della sicurezza, per la progettazione, per l'esecuzione e per il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti. In particolare l'articolo 8.4, del citato D.M., distingue esplicitamente gli interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme stesse, gli interventi di miglioramento, atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, e infine, le riparazioni o gli interventi locali che interessino elementi isolati e che, comunque, comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, intendendosi per questi ultimi, quegli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura che interessano porzioni limitate della costruzione.

Tale disposizione del D.M. 14.01.2008, posta la classificazione dei tre tipi di intervento, prevede espressamente che il collaudo statico debba essere effettuato solo per gli interventi di adeguamento e di miglioramento sopra indicati, con esclusione, quindi, delle riparazioni o degli interventi locali che interessino elementi isolati. Quanto, invece, alla disposizione secondo la quale il termine relativo al rilascio dell'autorizzazione può essere interrotto e tale interruzione può avvenire solo entro




Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

quindici giorni dalla presentazione della domanda, appare evidente che, dal punto di vista temporale, tale previsione appaia ingiustificatamente limitativa, soprattutto a fronte del compimento di istruttorie particolarmente lunghe e complesse che impongono tempi più lunghi e, soprattutto, impongono onerose integrazioni documentali da parte del cittadino richiedente. D'altro canto, tuttavia, la previsione dell'interruzione del termine, anziché quella della sospensione dello stesso, si pone in contrasto con l'esigenza di certezza dei tempi di conclusione del procedimento poiché l'amministrazione competente, se riesce ad interrompere il termine entro i limiti temporali previsti e vista la mancata previsione di un limite massimo di interruzione, non è più costretta ad agire celermente, visto che, una volta ricevuta la documentazione richiesta, può sempre contare sulla nuova decorrenza per intero del termine di sessanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione.

Infine la questione del rimborso forfettario. Dall'esame della delibera della Giunta regionale n. 816/2010 si evince che, nella determinazione del calcolo del contributo per le spese di istruttoria, è stato previsto un mero meccanismo di indicazione tariffaria variabile in base alla sola entità dei metri cubi oggetto di intervento; inoltre non è stata effettuata alcuna differenziazione con riferimento alla natura dell'intervento edilizio da eseguire, soprattutto in relazione ai casi relativi ai lavori di miglioramento o di adeguamento sismico, i quali invece dovrebbero necessariamente essere tenuti separati dagli interventi riguardanti le nuove costruzioni.

La prima inevitabile conseguenza è che, a causa dell'attuale meccanismo ad oggi previsto, collegato alla individuazione della tariffa riferibile al solo numero di metri cubi oggetto di intervento, innanzitutto la cifra da sborsare aumenta automaticamente in relazione al solo aumento dei metri cubi da eseguire, e ciò nonostante non consegua un effettivo aumento dei costi di istruttoria. In secondo luogo, il cittadino che versi nella necessità di effettuare opere di adeguamento o di miglioramento sismico si trova nella ingiustificata posizione di dover pagare lo stesso contributo dovuto da chi, invece, costruisce un nuovo edificio.




Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

Scopo principale del presente progetto di legge è, pertanto, quello di semplificare le procedure e scongiurare il rallentamento o, nel peggiore dei casi, il blocco dell'attività edilizia nel territorio regionale, assicurando al contempo la prioritaria esigenza di garantire, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, da un lato, la sicurezza degli edifici, e, dall'altro, l'osservanza dei termini legislativi previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5/2010, per il rilascio dell'autorizzazione sismica nei casi in cui questa sia richiesta. Ulteriore scopo è quello di consentire alle Province di esaminare in tempi ragionevoli anche pratiche più complesse che impongano una integrazione istruttoria da parte del cittadino richiedente, senza però, al contempo, danneggiare quest'ultimo il quale, comunque, potrà sempre contare sulla certezza dei tempi e su una rapida conclusione del procedimento. Da ultimo si evidenzia anche l'esigenza di ridurre i costi delle pratiche, laddove ciò si imponga a fronte della necessità di effettuare interventi edilizi che non superino determinate cifre espresse in metri cubi, e di eseguire interventi di miglioramento o di adeguamento sismico, e non di nuova costruzione. In ogni caso si impone anche di rendere più chiare due disposizioni della L.r. n. 5/2010 che, alla luce della loro attuale formulazione, possono destare dubbi interpretativi circa la loro concreta applicazione. Occorre infatti chiarire testualmente che la validità dell'autorizzazione sismica e del progetto esecutivo riguardi il termine entro il quale devono essere iniziati i lavori per i quali è stata rilasciata la prima ed è stato depositato il secondo. Ad oggi, per come si presenta il testo normativo, sembrerebbe invece, il termine sopra indicato si riferisca alla validità complessiva temporale dell'autorizzazione e del progetto esecutivo, a prescindere dal momento in cui vengano iniziati gli interventi previsti.

Con la presente proposta di legge, in conclusione, vengono dettate norme di modifica e di integrazione della legge regionale n. 5/2010, che, in primo luogo, prevedano l'effettuazione del collaudo statico nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. In secondo luogo, accanto alle opere per le quali rimane escluso il procedimento autorizzatorio e l'obbligo del preavviso poiché non interessano la pubblica incolumità, tali norme debbono individuare anche gli interventi di modesta



Consiglieri Regionali Partito Democratico


Andrea Smacchi e Luca Barberini

rilevanza, per i quali il solo preavviso, unitamente al deposito del progetto e all'eventuale controllo in cantiere a campione, possono ritenersi sufficienti a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. Inoltre vengono dettate norme di modifica che, con riferimento al termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione sismica, prevedano il meccanismo della sospensione (per un periodo massimo di trenta giorni) anziché quello della interruzione, e consentano di portare a trenta giorni il termine entro il quale possa essere sospeso il procedimento per esigenze di integrazione istruttoria.

Infine vengono dettate norme tese a modificare i criteri adottati dalla Giunta regionale nella determinazione del rimborso forfettario destinato a coprire i costi delle istruttorie. In particolare viene prevista la determinazione di tre diverse quantificazioni di rimborso in relazione alla volumetria da eseguire ciò soprattutto allo scopo di ridurre i costi, in modo rilevante, principalmente ai piccoli proprietari che versino nell'esigenza di costruire un'abitazione monofamiliare, bifamiliare o plurifamiliare entro i 1200 mc. Inoltre lo scopo è anche quello di rendere detto rimborso più contenuto nell'ipotesi in cui vengano eseguite solo opere di miglioramento o di adeguamento sismico.

In sintesi gli interventi previsti sono diretti a:

- a) escludere dalla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 8 e 9, della legge regionale n. 5/2010, le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;
- b) prevedere che, per dette opere, salvo il controllo a campione effettuato dalle Province ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4, della legge regionale n. 5/2010, sia sufficiente il preavviso scritto e il deposito dei progetti di cui agli articoli 10 e 11, della legge regionale n. 5/2010;
- c) chiarire che gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica ovvero del progetto esecutivo devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dal rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo;



Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

- d) prevedere che il termine di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 5/2010, possa essere sospeso, a fini integrativi, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, anziché entro quindici giorni;
- e) chiarire che, una volta disposta detta sospensione, questa non possa superare trenta giorni e che, al momento della ricezione della documentazione integrativa ovvero dei chiarimenti richiesti, il termine sospeso riprenda a decorrere;
- f) prevedere che il collaudo statico di cui all'articolo 18, della legge regionale n. 5/2010, sia effettuato nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- g) prevedere che il rimborso forfettario per le attività istruttorie di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 5/2010, venga differenziato in relazione agli interventi che non superano i 1.200 metri cubi, in relazione a quelli che siano compresi tra i 1.201 metri cubi e gli 8000 metri cubi, e, infine, in relazione a quelli che invece superano la volumetria di 8000 metri cubi;
- h) prevedere infine che tale rimborso, quando si tratti di opere di adeguamento e di miglioramento sismico, oltre ad essere differenziato in base alle diverse volumetrie sopra citate, venga anche ridotto del 50%.



Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

Proposta di legge regionale concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)".

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 7 della L.r. n. 5/2010)

1. Dopo la lettera a), del comma 3, dell'art. 7 della L.r. n. 5/2010, è inserita la seguente: *"a bis) gli interventi di modesta rilevanza ai fini della pubblica incolumità;"*.
2. Al comma 4, dell'art. 7 della L.r. n. 5/2010, dopo le parole *"di cui al comma 3"* sono aggiunte le seguenti: *“, lettere a) e b),”*.
3. Dopo il comma 4, dell'art. 7 della L.r. n. 5/2010, è inserito il seguente: *"4 bis. Ai casi di cui al comma 3, lettera a bis), si applicano solo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente Titolo, fatto salvo in ogni caso il controllo a campione effettuato dalle Province ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 15.”*.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della L.r. n. 5/2010)

1. Il comma 5, dell'articolo 8 della L.r. n. 5/2010, è sostituito dal seguente: *"5. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa.”*

Art. 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 9 della L.r. n. 5/2010)

1. Al primo periodo, del comma 4, dell'articolo 9 della L.r. n. 5/2010, la parola *"interrotto"* è sostituita dalla seguente: *"sospeso"*.
2. Al primo periodo, del comma 4, dell'articolo 9 della L.r. n. 5/2010, le parole *"quindici giorni"* sono sostituite dalle seguenti: *"trenta giorni"*.
3. Al secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 9 della L.r. n. 5/2010, la parola *"decorre"* è sostituita dalle seguenti: *"continua a decorrere"*.
4. Dopo il comma 4, dell'articolo 9 della L.r. n. 5/2010, è inserito il seguente: *"4bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.”*

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 della L.r. n. 5/2010)

1. Il comma 4, dell'articolo 10 della L.r. n. 5/2010, è sostituito dal seguente: *"4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.”*



Consiglieri Regionali Partito Democratico

Andrea Smacchi e Luca Barberini

Art. 5

(Integrazioni all'articolo 18 della L.r. n. 5/2010)

1. Al comma 1, dell'articolo 18 della L.r. n. 5/2010, dopo le parole "effettuare il collaudo statico" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni,".

Art. 6

(Integrazioni all'articolo 19 della L.r. 5/2010)

1. Al comma 2, dell'articolo 19 della L.r. n. 5/2010, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel rispetto dei commi 3 bis e 3 ter,".

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 19 della L.r. n. 5/2010, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Il rimborso forfettario di cui al comma 1, per le opere valutabili in metri cubi, è differenziato in relazione alle seguenti volumetrie:

a) fino a 1.200 metri cubi;

b) da 1.201 a 8000 metri cubi;

c) porzione di volumetria eccedente gli 8000 metri cubi.

3 ter. Per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, ai fini del calcolo del rimborso forfettario di cui al comma 1, all'importo, valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi del comma 3 bis, lettere a), b) e c), si applica una riduzione del 50 per cento".

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce quanto disposto dalla lettera a bis), comma 3, dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2010, come introdotta dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale con proprio atto si adegua a quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge.

3. Con lo stesso atto di cui al comma 1, la Giunta regionale indica anche la disciplina applicabile ai procedimenti amministrativi pendenti che rientrano nei casi di cui alla lettera a bis), comma 3, dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2010, come introdotta dalla presente legge.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della presente legge, trovano applicazione solo per le domande di autorizzazione sismica presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Andrea Smacchi

Luca Barberini